

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2008

**concernente la non iscrizione del rotenone, dell'estratto di equisetto e della chinina cloridrata nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze**

[notificata con il numero C(2008) 1293]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/317/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima, in attesa che le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.
- (2) I regolamenti (CE) nn. 1112/2002 <sup>(2)</sup> e 2229/2004 <sup>(3)</sup> della Commissione stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.
- (3) Il rotenone, l'estratto di equisetto e la chinina cloridrata sono sostanze che rientrano nella quarta fase del programma.
- (4) Gli unici notificanti del rotenone, dell'estratto di equisetto e della chinina cloridrata hanno informato la Commissione, in data 5 gennaio 2007, 15 febbraio 2007 e 20 giugno 2007, rispettivamente, che non intendevano più partecipare al programma di lavoro relativo a tali sostanze attive e che pertanto non avrebbero più fornito informazioni. Di conseguenza, le sostanze attive citate non vanno incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(5) Per il rotenone sono state presentate informazioni da cui risulta, a seguito di una valutazione effettuata dalla Commissione in collaborazione con esperti degli Stati membri, la necessità di continuare ad utilizzare le sostanze in causa. Nelle circostanze attuali è quindi giustificato, nel rispetto di condizioni rigorose volte a minimizzare eventuali rischi, prorogare i termini per la revoca delle autorizzazioni relative a determinati impieghi essenziali per i quali non sono disponibili alternative valide.

(6) Per quanto concerne le sostanze attive per le quali è previsto soltanto un breve periodo di preavviso prima del ritiro dei prodotti fitosanitari che le contengono, è opportuno prevedere, per l'eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti, un termine non superiore a dodici mesi al fine di consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo. Qualora sia previsto un preavviso più lungo, tale termine può essere ridotto e scadere alla fine del periodo vegetativo.

(7) La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta d'iscrizione di queste sostanze attive nell'allegato 1.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le sostanze attive elencate nell'allegato I della presente decisione non sono iscritte come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

*Articolo 2*

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nell'allegato I siano revocate dal 10 ottobre 2008;

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/45/CE della Commissione (GU L 94 del 5.4.2008, pag. 21).

<sup>(2)</sup> GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2007 (GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19).

- b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

#### Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, uno Stato membro elencato nella colonna B dell'allegato II può mantenere fino al 30 aprile 2011 le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti sostanze elencate nella colonna A del medesimo allegato per gli impieghi elencati nella colonna C dello stesso, purché garantisca il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) deve garantire che non si determinino effetti nocivi per la salute umana o animale né un impatto inaccettabile sull'ambiente;
- b) deve garantire che l'etichettatura dei prodotti fitosanitari in esame che restano sul mercato sia riformulata in modo da essere conforme alle condizioni di limitazione d'impiego;
- c) deve imporre tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;
- d) deve garantire che vengano attivamente ricercate soluzioni alternative.

2. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 informano la Commissione entro il 31 dicembre di

ogni anno in merito alle misure adottate a norma del paragrafo 1, in particolare a norma delle lettere da a) a d).

#### Articolo 4

L'eventuale termine concesso dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile.

Per le autorizzazioni revocate in conformità dell'articolo 2 il periodo di cui sopra scade il 10 ottobre 2009;

Per le autorizzazioni revocate in conformità dell'articolo 3 il termine di cui sopra scade il 31 ottobre 2011.

#### Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2008.

*Per la Commissione*

Androulla VASSILIOU

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

**Elenco delle sostanze attive non iscritte come tali nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE**

Rotenone  
Estratto di equiseto  
Chinina cloridrata

## ALLEGATO II

**Elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1**

Colonna A	Colonna B	Colonna C
Principio attivo	Stato membro	Uso
Rotenone	Francia	Mela, pera, pesca, ciliegia, vite e patata. Impiego limitato agli utilizzatori professionali dotati di dispositivi di protezione adeguati.
Rotenone	Italia	Mela, pera, pesca, ciliegia, vite e patata. Impiego limitato agli utilizzatori professionali dotati di dispositivi di protezione adeguati.
Rotenone	Regno Unito	Mela, pera, pesca, ciliegia, piante ornamentali e patata. Impiego limitato agli utilizzatori professionali dotati di dispositivi di protezione adeguati.